

1. LE PARTI**COMMITTENTE/AF**

RAGIONE SOCIALE: ADECCO FORMAZIONE S.R.L.
SEDE: Via Tolmezzo, 15 – 20132 MILANO
LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE:
PARTITA IVA: 10539160969
CODICE FISCALE: 13081080155
PEC: adeccoformazione srl@pec.it
(Di seguito anche denominata "AF")

FORNITORE

RAGIONE SOCIALE: IIS BELLUZZI FIORAVANTI
SEDE: VIA G. D. CASSINI 3, Bologna
LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE:
PARTITA IVA: 91337340375
CODICE FISCALE: 91337340375

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

TIPO DI SERVIZIO O BENE	UNITÀ DI MISURA (forfait, giorni, numero, ore)	QUANTITÀ	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE (INCLUSA: Ritenuta d'acconto ESCLUSI: Contributo INPS, Cassa, Iva)
Co Progettazione e CTS	Numero	1	€ 3.000,00	€ 3000
Docenza	Numero	180	€ 70,00	€ 12600
Aule Lab	Numero	36	€ 100,00	€ 3600
Materiale didattico	Numero	1	€ 2.500,00	€ 2500
Supporto organizzativo	Numero	1	€ 2.500,00	€ 2500
TOTALE COMPLESSIVO				€ 24.200,00

3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO O BENE

Attività riferite ad accordo di partenariato per la realizzazione del progetto
TECNICO DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI MECCATRONICI APPLICATI A VEICOLI A MOTORE ECOSOSTENIBILE
IFTS OFFERTA FORMATIVA 2022-2023
Operazione Rif. PA 2022-17318/RER finanziata con risorse del Programma Fondo sociale europeo Plus Regione Emilia Romagna

OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE.

Il fornitore ha dichiarato di essere dotato di idonee capacità tecniche e professionali e dichiara e conferma la propria disponibilità a rendere il servizio nei termini, alle condizioni e nel rispetto delle tempistiche previste nel presente contratto,

Il Fornitore in caso di sua indisponibilità a svolgere il servizio, in tutto o in parte, per qualsivoglia motivazione, dovrà avvisare Adecco Formazione in tempo utile, almeno due giorni lavorativi prima dell'incarico.

In caso di indisponibilità sopraggiunta, che non consenta il rispetto del preavviso sopra indicato, il fornitore è comunque tenuto ad avvisare Adecco Formazione al verificarsi dell'indisponibilità sopraggiunta, per iscritto e con modalità che comunque consentano il recepimento di un'informazione con carattere di urgenza.

Come indicato all'art 14 delle condizioni generali, in caso di mancato rispetto degli impegni presi da parte del Fornitore in ragione del presente incarico, Adecco Formazione si riserva la facoltà di decurtare il compenso del 20% a titolo di penale, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni diretti ed indiretti.

4. SPESE DI TRASFERITA E SPESE VIVE (SE PREVISTE)

Le spese vive eventualmente sostenute per la realizzazione delle attività concordate sono incluse nel compenso pattuito, rimanendo in capo al collaboratore il rischio dell'eventuale mancata copertura di spese ed oneri (preventivabili o eccezionali) sostenuti per l'esecuzione del presente incarico.

6. RIFERIMENTO CONTRATTO TRA AF E CLIENTE FINALE

Contratto/Contratto d'appalto Rif. N° 4210 per il Cliente Finale REGIONE EMILIA ROMAGNA.

7. VALIDITÀ

Il presente contratto ha validità dal 05/12/2022 fino al 30/06/2023, data in cui le parti verificheranno l'opportunità di rinnovarlo eventualmente per un periodo eguale oppure diverso.

8. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il FORNITORE riceverà da AF il compenso pattuito, dietro presentazione di specifica fattura per la prestazione erogata e previa verifica dello stato avanzamento lavori/realizzazione dell'oggetto del presente contratto.

Ai fini di una corretta gestione del processo di fatturazione, il FORNITORE dovrà:

- comunicare ad AF l'IBAN per il pagamento
- comunicare ad AF la e-mail amministrativa alla quale verrà inviato il Purchase Order (PO), codice necessario per la fatturazione
- registrarsi sul portale Ariba, sistema di acquisto digitale SAP utilizzato da AF per la gestione del processo di emissione degli ordini propedeutico alla fatturazione ¹

La fattura dovrà essere indirizzata ai seguenti riferimenti fiscali:

SOCIETÀ	CODICE FISCALE	P.IVA	CID
Adecco Formazione S.r.l.	13081080155	10539160969	IRKA1JB

Per la fatturazione elettronica, il file XML dovrà riportare:

CODICE CAMPO	DESCRIZIONE DEL CAMPO	INFORMAZIONE DA INSERIRE
2.1.2.2	IdDocumento	Purchase Order (PO) ricevuto da ARIBA
2.2.1.16	AltriDatiGestionali	- Centro di Costo 5046 - Referente Adecco Formazione CHIARELLA VALENTINA
2.2.1.4	Descrizione	Codice contratto 4210 che identifica il contratto tra AF ed il Cliente Finale.
2.2.1.4	Descrizione	Tutte le eventuali ulteriori indicazioni ricevute, in particolare nel caso di formazione finanziata (a titolo di esempio: ID Piano, Codice CUP, ID Azione Formativa).

Si raccomanda di non procedere alla fatturazione in mancanza di Purchase Order (PO) in quanto le fatture prive di PO non saranno processabili dalla Contabilità Fornitori, con conseguente impossibilità di procedere al relativo pagamento.

Il pagamento sarà effettuato da AF entro 60 gg data fattura fine mese tramite bonifico bancario.

9. COSTI PER LA SICUREZZA (SE PREVISTI)

Ai sensi dell'art. 26 comma 5 del D.lgs 81/2008 i costi relativi alla sicurezza del lavoro sono i seguenti:

- per AF € 0,00
- per il Fornitore € 0,00

¹ Le modalità di iscrizione al portale sono descritte nel documento "Registrazione Fornitori con Purchase Order", che può essere richiesto ad Adecco Formazione.

Ai sensi dell'art. 26 comma 8-bis del D.Lgs. n. 81/2008, il Fornitore, in qualità di Subappaltatore, si impegna a indicare espressamente al Committente di AF i nominativi del proprio personale che svolge la funzione di preposto, ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. n. 81/2008, nell'ambito delle attività del presente contratto. Allo stesso modo il Fornitore s'impegna a comunicare, tempestivamente, al Committente di AF finale ogni modifica che dovesse intercorrere durante l'esecuzione del contratto, con riguardo i suddetti nominativi. Il Fornitore malleva Adecco Formazione da ogni eventuale responsabilità con riguardo agli obblighi di cui sopra.

10.

RIFERIMENTI

RIFERIMENTI ADECCO FORMAZIONE

INDIRIZZO SEDE OPERATIVA

- Roma (RM)

Tel. +39.06.54546710 - Fax

E-mail: mylia.roma@mylia.com

CDC 5046

REFERENTE DELIVERY

CHIARELLA VALENTINA Project Manager

valentina.chiarella@adecco.it

REFERENTE AMMINISTRATIVO PER LA FATTURAZIONE

Walter Migliore Finance Training Analyst

walter.migliore@mylia.com

RIFERIMENTI FORNITORE

UFFICIO DI RIFERIMENTO

IIS BELLUZZI FIORAVANTI

Bologna VIA G. D. CASSINI 3 40133

Tel. 0513519711 - Fax

michele.tonin@belluzzifioravanti.it

REFERENTE FORMAZIONE: TONIN MICHELE

REFERENTE AMMINISTRATIVO: ABBRUZZESE ALBERTO

11.

FIRME

Milano, 05/12/2022

ADECCO FORMAZIONE S.R.L.

ADECCO FORMAZIONE S.r.l.

Via Lugo, 10 - 40128 Bologna

Partita Iva : 10539160969

Codice Fiscale : 13081080155



(timbro e firma)



Il 23/12/2022 alle 12:48:57 Vincenzo Manganaro ha confermato la volontà di apporre qui la propria Firma Elettronica Avanzata ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis del CAD.

23.12.2022 11:48:57 UTC

(timbro e firma)

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTOART. 1 PREMESSE ED ALLEGATI

AF è una società operante nel settore della formazione e ha stipulato un contratto d'appalto descritto al punto "Appalto di origine"; per la realizzazione di tale servizio, necessita della prestazione del Fornitore.

AF è stata autorizzata dal proprio Cliente Finale (appalto di origine) a subappaltare parte dei servizi oggetto del contratto d'appalto.

Il Fornitore è una società operante nei servizi oggetto del presente contratto e dichiara di conoscere bene il servizio che ad essa verrà affidato in subappalto ed i modi e le condizioni richieste per essere eseguito, di essersi accertata di ogni circostanza di fatto e di diritto, generale e particolare, nonché di tutti i rischi e oneri concessi, nessuno escluso ed eccettuato, e, quindi, compresi quelli derivanti dall'applicazione delle norme di igiene e sicurezza, di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, che possono aver influito sulla determinazione del corrispettivo e di giudicare i suddetti elementi di propria convenienza e tali da far considerare remunerativi i prezzi convenuti.

Il Fornitore dichiara di disporre di manodopera, organizzazione tecnica e capacità finanziaria atte all'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, alle condizioni in esso previste, a proprio rischio e in condizioni di completa autosufficienza.

AF resterà del tutto estranea all'organizzazione del lavoro, all'amministrazione dei capitali, delle attrezzature e del personale utilizzato dal Fornitore e non si ingerirà nell'esecuzione dei lavori subappaltati, salvo che per le attività di cooperazione e coordinamento necessarie per una corretta esecuzione del contratto nonché imposte da disposizioni di legge o regolamenti vigenti.

Le premesse e gli allegati (*se presenti*) fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Fornitore effettuerà il servizio di cui al punto "Oggetto del contratto" nel rispetto di quanto inserito in "Descrizione Incarico" e dei requisiti esplicitati nell'apposito Allegato (se presente).

In osservanza al dettato dell'art. 1658 c.c. l'organizzazione e le modalità di esecuzione del servizio di cui al presente accordo sono rimesse alla completa discrezionalità del Fornitore.

Nel caso in cui il presente contratto abbia come oggetto la formazione in materia sicurezza sul lavoro il Fornitore si impegna ad erogare la citata formazione nel pieno rispetto della normativa di riferimento. Dichiara di avere ricevuto da parte di AF o del Committente di AF i documenti di seguito indicati e di osservare strettamente quanto ivi previsto per la realizzazione del servizio in oggetto:

- estratto del Documento di Valutazione dei Rischi del Cliente Finale (appalto di origine)
- settore di appartenenza del Cliente Finale- Appalto di Origine (codice ATECO),
- tipologia delle attrezzature di lavoro per le quali è eventualmente richiesta l'abilitazione o l'aggiornamento.

Il Fornitore solleva espressamente il AF e il Cliente finale (appalto di origine) da ogni e qualsiasi pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere o spesa, incluse le spese legali derivanti quale conseguenza, diretta e/o indiretta della realizzazione del presente servizio.

Per lo svolgimento dell'incarico il Fornitore dovrà avvalersi di personale dallo stesso selezionato, in regola con quanto previsto dalle vigenti leggi in materia di lavoro, coperto da polizza assicurativa per i rischi personali e contro terzi, rendendosi garante e responsabile del comportamento tenuto dallo stesso durante lo svolgimento dei servizi. Il personale del Fornitore non avrà pertanto nessun rapporto con AF né col Committente di AF, ma sarà subordinato o comunque legato da rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione esclusivamente al Fornitore.

ART. 3 SICUREZZA

AF non effettuerà alcuna ingerenza sull'attività del Fornitore neppure in tema di sicurezza e salute dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008 s.m.i.).

Il Fornitore:

- dichiara di possedere i previsti requisiti di idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori da eseguire;
- garantisce di aver regolarmente adempiuto agli obblighi di prevenzione ed alle disposizioni tutte di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, mallevando pertanto AF da ogni e qualsiasi pretesa e/o azione da chiunque avanzata nei suoi confronti così come da qualsiasi sanzione e/o danno che AF fosse tenuta a risarcire a favore di personale proprio o del Fornitore per fatti conseguenti al mancato corretto adempimento da parte del Fornitore a quanto previsto dal sopra citato decreto.
- nel caso al Fornitore siano affidati dei lavori all'interno dell'azienda Committente di AF, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, coopererà e si coordinerà con AF e con la società Committente di AF per l'adempimento delle disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, mallevando espressamente AF ed il Committente di AF da eventuali responsabilità derivanti da inadempienze a suo carico della citata norma;
- dichiara di aver ricevuto da parte del Committente di AF le informazioni finalizzate all'eliminazione degli eventuali rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva
- s'impegna a partecipare alle attività inerenti il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- s'impegna a munire il proprio personale occupato nell'esecuzione del presente contratto di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

ART. 4 AUTONOMIA ED INDIPENDENZA DEL FORNITORE

Nello svolgimento dell'attività sopra descritta il Fornitore agirà in piena libertà, autonomia ed indipendenza sia operativa che organizzativa.

Il Fornitore svolgerà la sua attività senza alcun vincolo di subordinazione assumendosi il rischio del risultato della propria opera

AF resterà del tutto estranea all'organizzazione del lavoro, all'amministrazione dei capitali, delle attrezzature e del personale utilizzato dal Fornitore e non si ingerirà nella esecuzione dei lavori subappaltati, salvo che per le attività di cooperazione e coordinamento necessarie per una corretta esecuzione del contratto nonché imposte da disposizioni di legge o regolamentari vigenti.

AF darà immediata informazione al Fornitore delle eventuali decisioni assunte dal suo cliente – Committente principale - inerenti variazioni e/o modifiche tecniche, organizzative, gestionali o, comunque, qualsiasi variazione che possa influire sull'attività prestata dal Fornitore.

ART. 5 PERSONALE

Il Fornitore dichiara e garantisce che adempirà regolarmente a tutti gli obblighi derivanti dall'impiego dei lavoratori da essa dipendenti o ad essa associati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, sia per quanto concerne la corresponsione del trattamento economico, sia con riguardo al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi ed all'osservanza delle modalità e delle formalità inerenti ai medesimi. Il Fornitore si impegna ad assolvere tutti gli obblighi e le responsabilità conseguenti al personale impiegato dallo stesso; resta inteso tra le Parti che saranno a totale ed esclusivo carico del Fornitore tutti gli obblighi di legge, amministrativi e di contratto rispetto ai propri dipendenti, sia per quanto concerne il trattamento retributivo, gli adempimenti fiscali e i contributi previdenziali ed assistenziali di qualsiasi specie, sia per le modalità e formalità inerenti ai medesimi. Il Fornitore malleverà fin d'ora AF e si obbliga a risarcirla degli eventuali esborsi economici che il AF, a qualunque titolo, fosse tenuta a sostenere nei confronti degli organi della Pubblica Amministrazione e del personale impiegato dal Fornitore per l'esecuzione del presente Accordo, quando tale obbligo derivi da inadempimenti dello stesso Fornitore.

Inoltre, qualora necessario, il Fornitore si farà carico a propria cura e spese di tutti gli adempimenti previsti da qualunque normativa applicabile in materia di immigrazione (es. permessi di lavoro, visti etc.) per il proprio personale impiegato nell'esecuzione delle attività contrattuali. Al riguardo, il Fornitore si impegna sin d'ora a malleverare e tenere indenne AF da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante alla stessa da violazioni di tale normativa, impegnandosi a rimborsare ad AF qualsiasi somma che quest'ultima sia tenuta a versare in relazione alle ipotesi di cui sopra, inclusi, a titolo esemplificativo, il pagamento di sanzioni pecuniarie o risarcimenti a terzi.

Il Fornitore dichiara di applicare verso i propri dipendenti condizioni normative e salariali non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, salvo il trattamento minimo inderogabile normativo e retributivo.

Il Fornitore si impegna a comunicare ad AF i nominativi dei dipendenti incaricati dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo i quali dovranno essere disponibili per ogni necessario ed opportuno incontro con AF ed il Committente di AF.

ART. 6 DIVIETO DI SUBAPPALTO

È fatto divieto al Fornitore di attuare qualsiasi forma di ulteriore subappalto delle attività oggetto del presente Accordo se non preventivamente autorizzato per iscritto da AF cui il Fornitore dovrà dare specifica indicazione del soggetto Subfornitore.

ART. 7 RECESSO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha validità per il periodo indicato al punto "Validità"; AF avrà in ogni caso facoltà di recedere dal contratto mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. con almeno 15 giorni di preavviso.

AF si riserva la facoltà di indicare nel recesso la data esatta da cui questo dovrà spiegare effetti, senza, tuttavia, poter in tal modo ledere il diritto al preavviso minimo sopra stabilito.

ART. 8 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Resta in ogni caso inteso che è facoltà di AF risolvere il contratto anticipatamente e senza preavviso nel caso di inadempimento da parte del Fornitore delle clausole previste ai punti 2 (modalità di esecuzione del servizio), 3 (sicurezza), 5 (personale); 6 (divieto di subappalto), 21 (codice di condotta aziendale), 15 (riservatezza), 17 (incedibilità del contratto), 18 (Responsabilità e penali – danni – malleverare per pretese di terzi). Tale risoluzione si verificherà di diritto a far tempo dalla data di ricezione della lettera raccomandata AR con la quale AF dichiara che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

ART. 9 FATTURAZIONE

Il corrispettivo verrà fatturato dal Fornitore ad AF con le seguenti modalità fatturazione previste al punto "Fatturazione" previa verifica dello stato avanzamento lavori/della realizzazione dell'oggetto del presente contratto.

Resta inteso che eventuali contestazioni inerenti gli addebiti riportati in fattura non consentiranno al Fornitore di sospendere il servizio, fermo restando l'eventuale accertamento delle contestazioni.

ART. 10 INCEDIBILITÀ DEI CREDITI

I crediti anche parziali comunque originati dal Contratto sono espressamente dichiarati non cedibili (ex artt. 1260 comma 2 e 1262 c.c.). Eventuali deroghe a quanto sopra dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto da AF.

ART. 11 UTILIZZO DEL NOME

Il Fornitore si impegna a rispettare ed a tutelare il buon nome commerciale di AF e della Società Cliente appaltante principale adoperandosi sempre e comunque nei confronti della eventuale clientela della società con cui dovesse venire a contatto in esecuzione del presente contratto per la risoluzione positiva di eventuali contrasti che potessero sorgere con la medesima.

Tutti i comportamenti nei confronti della clientela dovranno essere improntati al più scrupoloso spirito di collaborazione e di correttezza professionale.

ART. 12 USO IMMAGINE DI MYLIA

Nel caso in cui il Fornitore utilizzi il marchio o logo di Mylia, (brand di Adecco Formazione) Adecco Formazione ("AF") provvederà in tempo utile ad inoltrare al Fornitore il proprio marchio "Mylia" (il "Marchio") nella veste grafica che lo contraddistingue ed utilizzando i supporti tecnologici che consentano di riportarlo sul materiale di comunicazione inerente la fornitura di servizi indicati al punto 3 del presente contratto. Il Fornitore si impegna a sottoporre ad AF, prima della stampa, le bozze delle comunicazioni in cui sarà riportato il Marchio, ottenendo consenso circa il concreto impiego. Il Fornitore riconosce che il Marchio sarà messo a sua disposizione unicamente allo scopo innanzi riferito e che lo stesso è e rimane di esclusiva e piena proprietà di AF, non costituendo, la messa a disposizione, attribuzione di alcuna licenza d'uso o comunque riconoscimento di alcun diritto, anche solo di sfruttamento economico, sul Marchio stesso. Il Fornitore, inoltre, si impegna a, e garantisce di, mantenere a propria disposizione il supporto che contenga il Marchio solo per il tempo necessario al suo inserimento nel materiale di comunicazione inerente la fornitura di servizi indicati al punto 3 del presente

contratto (descrizione del servizio o bene acquistato), provvedendo tempestivamente e compiutamente a distruggere tale supporto una volta conseguito tale obiettivo.

Il Fornitore si impegna, altresì, a non trasmettere il Marchio a soggetti terzi e a non consentirne l'uso da parte di soggetti terzi, anche se nell'ambito della fornitura di servizi indicati al punto 3 del presente contratto (descrizione del servizio o bene acquistato), salva espressa autorizzazione di AF.

Il Fornitore si impegna infine a non utilizzare, senza specifico consenso di AF, il Marchio unitamente ad altri marchi oppure modificandolo in modo da ingenerare confusione relativamente al Marchio stesso o ai suoi singoli elementi distintivi.

ART. 13 DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E SFRUTTAMENTO

Il FORNITORE garantisce a Adecco Formazione di essere l'esclusivo titolare dei diritti di proprietà intellettuale dei contenuti del prodotto finale oggetto del presente contratto e che detto prodotto ed i materiali utilizzati per la sua realizzazione non violano alcun diritto di terzi, impegnandosi a manlevare Adecco Formazione da ogni eventuale pretesa, richiesta e contestazione dovesse essere sollevata da qualsivoglia terzo a riguardo.

Il FORNITORE si impegna a realizzare il prodotto nell'esclusiva disponibilità di Adecco Formazione e non potrà realizzare lo stesso tipo di prodotto a favore di altri soggetti terzi concedendo, altresì, ad Adecco Formazione il diritto di sfruttamento economico del presente prodotto nei confronti di soggetti terzi, ritenendo il compenso previsto nel contratto già remunerativo anche per tale finalità.

Il materiale didattico di proprietà e titolarità di AF, utilizzato dal Fornitore per la realizzazione del prodotto finale oggetto del presente contratto, rimane di esclusiva titolarità e proprietà di AF.

ART. 14 PENALI E RISARCIMENTO DEL DANNO

Nel caso in cui il Fornitore non realizzi il servizio, in tutto o in parte, secondo quanto indicato all'art 2 che precede, il AF si riserva la facoltà di decurtare il compenso del 20% a titolo di penale, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni diretti ed indiretti.

Il Fornitore è responsabile per qualsiasi danno cagionato o comunque prodotto nel corso di esecuzione del contratto nei confronti del Committente di AF e di AF, dei dipendenti di questi, di terzi e/o beni.

ART. 15 RISERVATEZZA

I materiali, i documenti, i fascicoli tecnici o illustrativi di propaganda, i moduli, i file e quant'altro portato a conoscenza del Fornitore da parte di AF o del Committente di AF, in virtù del presente contratto e dell'esecuzione del servizio in esso contenuto, sono strumentali rispetto alla esecuzione dello stesso. Pertanto, tutte le informazioni ricevute dal Fornitore devono essere adoperate dallo stesso in vigenza del presente contratto e per l'uso specifico per cui gli sono state divulgate.

Tutte le predette informazioni debbono, perciò, intendersi come assolutamente riservate e confidenziali; Fornitore non potrà divulgarle a terzi se non in contravvenzione alle disposizioni convenute intendendosi la divulgazione non autorizzata ed effettuata in violazione del presente contratto.

ART. 16 PATTO DI NON CONCORRENZA

Il Fornitore si impegna a non intrattenere con il Committente di AF, rapporti commerciali relativamente ai servizi in oggetto dell'accordo, direttamente o indirettamente nell'ambito di forniture più ampie di servizi anche tramite società comunque riconducibili al Fornitore fino a validità del contratto tra le parti ed anche successivamente. Nel caso in cui il Fornitore non rispetti quanto ivi stabilito il AF si riserva la facoltà di decurtare il compenso del 20% a titolo di penale, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni diretti ed indiretti.

ART. 17 INCEDIBILITÀ DEL CONTRATTO

Il presente contratto non è trasferibile né cedibile in capo a terzi senza la preventiva autorizzazione dell'altra parte.

ART. 18 RESPONSABILITÀ PER – DANNI – MALLEVA PER PRETESE DI TERZI

Il Fornitore si impegna sin d'ora a mallevare e tenere indenne AF:

1. da ogni e qualsiasi responsabilità – compresa l'applicazione di eventuali penali – nei confronti del Cliente Finale originata esclusivamente da inadempimenti del Fornitore;
2. da ogni e qualsiasi pretesa e/o azione a qualsiasi titolo avanzata nei confronti di AF e/o del Cliente Finale e/o di terzi dal Personale del Fornitore impiegato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, che non sia fondata in tutto o in parte su un inadempimento di AF e/o del Cliente Finale e/o di terzi ad obblighi di legge, di regolamento o contenuti nel presente contratto e/o in ogni altro documento che regoli la fornitura del servizio;
3. da ogni altra azione o pretesa di terzi nei confronti di AF e/o del Cliente Finale e/o di terzi, anche con riferimento ad eventuali violazioni del diritto di proprietà intellettuale di terzi, derivante e/o connessa a gravi inadempimenti del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

In relazione alle ipotesi di cui sopra, il Fornitore si impegna a sostenere qualsiasi onere o adempimento derivante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa che impongano obblighi di fare e/o di dare a carico di AF, nonché a rimborsare immediatamente ad AF le somme che quest'ultima sia tenuta a versare, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, spese legali e di consulenza tecnica, risarcimenti a terzi (sia all'esito di giudizi o arbitrati che in caso di transazione) nonché il pagamento di sanzioni pecuniarie di qualsiasi natura. A tal fine, qualora per detti danni dovesse essere avanzata ad AF una richiesta di risarcimento, la stessa informerà tempestivamente il Fornitore, onde consentirgli un'adeguata difesa, rimanendo inteso che il Fornitore dovrà tenere informata AF circa l'evoluzione della controversia e che nessuna soluzione transattiva potrà essere finalizzata dal Fornitore senza la preventiva autorizzazione scritta di AF.

ART. 19 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente Contratto è regolato e dovrà essere interpretato secondo la Legge Italiana.

Per qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del contratto, le Parti contraenti convengono, di comune accordo, sulla competenza in via esclusiva del Foro di Milano rinunciando espressamente alla competenza di qualsiasi altro Foro.

ART. 20 PROTEZIONE DEI DATI

20.1 Salvo diversa esigenza del contesto, le condizioni definite dal Regolamento (EU) 2016/679 ("Normativa applicabile in materia di Protezione dei dati Personali") rivestono il medesimo significato all'interno del presente Contratto. Laddove sorga un conflitto tra (i) le condizioni e/o gli obblighi del presente Contratto e (ii) quelle definite dalla Normativa in materia di Protezione dei Dati, quest'ultima prevarrà sulle precedenti.

20.2 Nell'esecuzione dei Servizi Adecco Formazione elabora i Dati Personali degli Interessati. Il Cliente finale è il Titolare del Trattamento e Adecco Formazione è il Responsabile del Trattamento dei Dati Personali che vengono raccolti per conto del Cliente finale o forniti ad Adecco Formazione dal Cliente medesimo, ai sensi dell'art. 28 della Normativa applicabile in materia di Protezione dei Dati Personali. I subappaltatori di Adecco Formazione sono Sub-responsabili del Trattamento dei Dati (fatta eccezione, al fine di dissipare qualsiasi equivoco, qualsiasi fornitore di somministrazione di lavoro).

20.3 Qualora il Cliente finale non abbia provveduto a designare Adecco Formazione quale Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'articolo 28 GDPR, Adecco Formazione si impegna a designare il Fornitore quale Altro Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'articolo 28, par. 4, GDPR. Il contenuto di tale atto di designazione è disciplinato dall'Allegato 1 nel presente Contratto.

ART. 21 CODICE DI CONDOTTA

Il Gruppo Adecco ha attivato da tempo un proprio percorso di responsabilità sociale e si è dotato i) del proprio Codice di Condotta, disponibile sul sito <https://adeccogroup.it/> ii) e del Codice di Condotta Fornitori, disponibile al link: <https://adeccogroup.it/sostenibilita/responsabilita-sociale/codice-di-condotta/>.

Adecco Formazione, in aderenza a tali principi, ha aderito al Codice di Condotta del Gruppo Adecco ed ha adottato e diffuso il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 disponibile sul sito <https://adeccogroup.it/chi-siamo/conformita-ed-etica/>.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Fornitore dichiara di aver preso visione della documentazione ivi indicata e di condividere questi valori nella conduzione della propria attività e nella gestione dei rapporti interpersonali. Pertanto, con la sottoscrizione del presente Contratto, si impegna ad accettare e ad osservare, nello svolgimento delle attività previste contrattualmente, le regole, le procedure ed i principi etico/comportamentali contenuti nel Codice di Condotta, nel Codice di Condotta Fornitori del Gruppo Adecco e nel Modello Organizzativo di Adecco Formazione. La non veridicità di quanto dichiarato nel presente articolo, nonché la violazione degli obblighi previsti dal suddetto, costituisce a tutti gli effetti grave inadempimento contrattuale da parte del Fornitore e, di conseguenza, costituisce causa di risoluzione immediata del presente Contratto da parte di Adecco Formazione.

ART. 22 CONFLITTO DI INTERESSI E CONDIZIONI OSTATIVE

Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Fornitore dichiara l'insussistenza di una situazione di conflitto d'interessi, sia pure potenziale e/o percepita da parte di tutti dipendenti coinvolti direttamente o indirettamente nella realizzazione del servizio oggetto del presente contratto e del soggetto/i firmatario/i (di seguito anche "Soggetti Attivi") nei confronti di Adecco Formazione.

Parimente, il Fornitore dichiara che non sussistono incompatibilità di alcun tipo da parte dei Soggetti Attivi, ivi incluse anche il ricoprire cariche pubbliche o di incaricato di pubblico servizio che possano confliggere con l'oggetto del presente Contratto.

Il Fornitore si impegna a segnalare tempestivamente in forma scritta ad Adecco Formazione l'insorgenza di situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità che dovessero avere impatti nello svolgimento dell'oggetto del presente Contratto. La non veridicità di quanto dichiarato nel presente articolo, nonché la violazione degli obblighi previsti dal suddetto, costituisce a tutti gli effetti grave inadempimento contrattuale da parte del Fornitore e, di conseguenza, costituisce causa di risoluzione immediata del presente Contratto da parte di Adecco Formazione.

ART. 23 CLAUSOLE FINALI

Ciascuna Parte sarà responsabile per i propri costi e spese inerenti la preparazione e la stipula del presente accordo e dei relativi allegati, nonché per le proprie spese per consulenti legali, fiscali e aziendali in genere. Nessun mediatore o terzo in genere ha diritto ad alcuna commissione o compenso di altra natura in relazione al presente accordo.

Il presente accordo sostituisce ogni precedente intesa anche verbale fra le parti e costituisce l'unico contratto esistente tra le parti in relazione alle materie in esso trattate.

La nullità, annullabilità o inefficacia di una o più clausole del presente accordo non si estenderà alle restanti clausole.

Ogni eventuale modifica del presente accordo dovrà essere stipulata per iscritto.

Qualora il presente contratto rientri nell'ambito di applicazione della Legge 13 agosto 2010, n. 136, le parti assumono i previsti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine il Fornitore si impegna - qualora il presente contratto sia accessorio, in tutto o in parte, ad un contratto e/o subcontratto soggetto all'applicazione della Legge 13 agosto 2010, n. 136 - ad informarne tempestivamente AF indicando contemporaneamente i codici CIG e CUP (ove previsto), mallevando e tenendo indenne AF da qualsiasi responsabilità e conseguenza in caso di omessa e/o inesatta e/o parziale informazione a riguardo. L'eventuale tolleranza di una parte all'inadempimento dell'altra parte ad una o più clausole, non potrà in nessun modo essere considerata come rinuncia ai diritti derivanti dal presente accordo.

ADECCO FORMAZIONE S.R.L.

ADECCO FORMAZIONE S.r.l.

Via Lugo, 10 - 40128 Bologna

Partita Iva: 10539160969

Codice Fiscale: 13081080155



(timbro e firma)



I.S. BELLUZZI FIORAVANTI

(timbro e firma)

Ai sensi dell'art. 1341 Cod. Civ. il Fornitore dichiara di conoscere ed approvare specificamente gli artt. 3 (Sicurezza), 5 (Personale), 6 (Divieto di subappalto), 7 (Recesso del contratto), 8 (Clausola risolutiva espressa), art. 12 (uso Immagine di MYLIA), art. 13 (Diritti di Proprietà Intellettuale e Sfruttamento), art 14 (Penali e Risarcimento del danno), 15 (Riservatezza), 16 (Patto di non Concorrenza), 17 (Incedibilità del Contratto), 18 (Responsabilità e penali – danni – malleve per pretese di terzi), 19 (Legge Applicabile e Foro competente). art 23 (Clausole Finali)



I.S. BELLUZZI FIORAVANTI

(timbro e firma)

ALLEGATO 1

1 Tutela dei dati

- 1.1 Salvo disposizioni contrarie, i termini definiti nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la Direttiva 95/46/CE avranno il medesimo significato all'interno del

presente Contratto. Nella presente Clausola, (i) **"Legislazione applicabile sulla tutela dei dati"** indica il Regolamento (UE) 2016/679 e tutte le altre leggi e norme applicabili relative o aventi effetto sul trattamento dei dati personali, e (ii) **"Dati personali di Adecco Formazione"** indica i dati relativi ad Adecco Formazione o alle sue Consociate o al personale di queste, alle attività e/o clienti trattati dal Fornitore e/o dai suoi Subappaltatori in virtù del presente Contratto.

1.2 Per quanto riguarda i diritti e gli obblighi assunti dalle Parti in virtù del presente Contratto, le Parti accettano che il Cliente finale sia il Titolare del trattamento, Adecco il Responsabile del trattamento e il Fornitore - ed eventuali ulteriori Subappaltatori - Sub-responsabile.

1.3 L'ambito di applicazione del trattamento effettuato dal Fornitore ai sensi del presente Contratto è il seguente:

- (a) ambito, natura e finalità del trattamento così come descritti nel presente Contratto;
- (b) durata: per la durata del presente Contratto; e
- (c) tipologie di Dati personali di Adecco Formazione e categorie di titolari dei dati: così come descritti nel presente Contratto.

1.4 I Dati personali di Adecco Formazione possono essere trattati dal Fornitore esclusivamente ai fini e nella misura necessaria all'adempimento e all'esecuzione del presente Contratto, salvo nella misura richiesta dalla Legislazione applicabile nell'UE; in tal caso, il Fornitore, nella misura consentita dalla Legislazione applicabile, ne informerà Adecco Formazione. A prescindere da ciò, effettuare test di applicazioni con i Dati personali reali di Adecco non è permessa senza (i) la previa autorizzazione scritta di Adecco Formazione e (ii) l'osservanza di ogni ulteriore requisito previsto da Adecco Formazione.

1.5 In particolare il Fornitore, se e quando tratterà i Dati personali di Adecco Formazione, dovrà:

agire in conformità alle istruzioni documentate di Adecco Formazione, come impartite e modificate di volta in volta da Adecco Formazione;

informare Adecco Formazione se, a proprio giudizio, le istruzioni di Adecco Formazione violano la Legislazione applicabile sulla tutela dei dati;

adottare le debite misure tecniche e organizzative contro il trattamento non autorizzato o illecito dei Dati personali di Adecco Formazione, ivi compresi la perdita accidentale e l'accesso non autorizzato, la divulgazione, l'uso, lo smarrimento, l'alterazione o la distruzione, in conformità alla Legislazione applicabile sulla tutela dei dati e con un livello di tutela non inferiore a quello descritto nell'Allegato B;

adottare misure ragionevoli per garantire l'affidabilità del Personale del Fornitore avente accesso ai Dati personali di Adecco Formazione, e assicurerà che tale Personale sia consapevole dei rischi legati alla tutela dei dati e delle informazioni e dei problemi di sicurezza connessi mediante una formazione appropriata;

assicurarsi che tutto il Personale del Fornitore che deve accedere ai Dati personali di Adecco Formazione sia a conoscenza della natura riservata dei Dati personali di Adecco Formazione, adempia gli obblighi definiti in questa Clausola e sia tenuto all'osservanza della riservatezza dei Dati personali di Adecco Formazione;

assicurarsi che nessun dipendente del Fornitore pubblici, divulghi o riveli in alcun modo i Dati personali di Adecco a terzi, salvo autorizzazione per iscritto di Adecco Formazione;

fornire l'assistenza e la collaborazione ragionevolmente richieste da Adecco Formazione per consentire a quest'ultima di adempiere gli obblighi relativi ai Dati personali di Adecco Formazione ai sensi della Legislazione applicabile sulla tutela dei dati, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- (i) richieste da parte degli interessati di accedere, rettificare, eliminare, cancellare, ricevere o limitare il trattamento dei Dati personali di Adecco Formazione;
- (ii) assicurando la sicurezza del trattamento e notifica delle violazioni dei Dati personali di Adecco Formazione;
- (iii) conducendo valutazioni di impatto sulla protezione dei dati;

su richiesta di Adecco Formazione ed entro un periodo ragionevole (e, in ogni caso, entro 7 giorni a decorrere dalla data della richiesta), fornire ad Adecco Formazione ragionevoli prove delle misure adottate dal Fornitore per adempiere gli obblighi di cui alla presente Clausola. Adecco Formazione potrà chiedere, a mezzo comunicazione scritta al Fornitore, lo svolgimento di una verifica sul trattamento, da parte del Fornitore e dei suoi Subappaltatori, dei Dati personali di Adecco Formazione; tale verifica verrà svolta, a scelta di Adecco Formazione, (i) da Adecco Formazione o una sua Consociata, o (ii) da un revisore terzo indipendente nominato da Adecco Formazione mediante comunicazione scritta al Fornitore (nel caso in cui sia stata concordata una lista di revisori fra le Parti alla stipula, allegata al presente Contratto, il revisore verrà scelto da tale lista). Adecco Formazione stipulerà un contratto con tale revisore terzo, comprendente disposizioni sulla riservatezza relativamente alle informazioni fornite al revisore non meno esigenti delle disposizioni sulla riservatezza previste dal presente Contratto. Su richiesta, il Fornitore sottoscriverà rinunce o altri accordi analoghi richiesti dal revisore. Il Fornitore offrirà al revisore (o ad Adecco Formazione o alle sue Consociate, a seconda dei casi) l'assistenza e la collaborazione di cui possa aver bisogno nell'ambito delle verifiche, consentendo al revisore, ad Adecco Formazione e/o alle sue Consociate, con almeno 7 giorni di preavviso, l'accesso alla sede, ai sistemi, ai documenti e al personale del Fornitore impegnato o comunque collegato al trattamento di dati personali in virtù del presente Contratto. Al termine delle attività di verifica, Adecco Formazione fornirà una copia della relazione di tali attività al Fornitore. I costi di tale verifica svolta da terzi saranno a carico di Adecco Formazione (ad eccezione del costo della prima verifica durante un periodo di due anni, che sarà a carico del Fornitore), sempre a esclusione dei costi del Fornitore relativi alla gestione del processo di verifica, che saranno a carico del Fornitore stesso. Nessun processo di verifica conferisce ad Adecco Formazione, alle sue Consociate o a revisori terzi il diritto di ispezionare le strutture, le sedi, le apparecchiature o i sistemi nella misura in cui contengano (i) informazioni relative ad altri clienti oltre ad Adecco Formazione; (ii) informazioni rispetto alle quali il Fornitore è soggetto all'obbligo di riservatezza nei confronti di terzi; oppure (iii) materiale soggetto a privilegi di legge o di altra natura;

comunicare immediatamente ad Adecco Formazione [in ogni caso, entro quarantotto (48) ore] la ricezione di:

una richiesta di un interessato di esercitare i propri diritti ai sensi della Legislazione applicabile sulla tutela dei dati. In tal caso, il Fornitore agirà in conformità alle istruzioni di Adecco Formazione nella gestione di tale richiesta;

un reclamo o una richiesta legati agli obblighi assunti da Adecco Formazione ai sensi della Legislazione applicabile sulla tutela dei dati;

qualsivoglia richiesta da parte di una Autorità e, in tal caso, fornirà ad Adecco Formazione la sua piena collaborazione e assistenza in relazione a qualsiasi reclamo o richiesta avanzati;

alla risoluzione o scadenza del presente Contratto, eliminare in maniera sicura tutti i Dati personali di Adecco Formazione in suo possesso nella misura richiesta ai sensi della Legislazione applicabile sulla tutela dei dati, e fornire ad Adecco una conferma scritta dell'adempimento della presente Clausola come descritto nell'Allegato A.

1.6 Entrambe le Parti osserveranno la Legislazione applicabile sulla tutela dei dati. Il Fornitore accetta di collaborare con le Autorità competenti nello Spazio Economico Europeo, in Svizzera e qualsivoglia altra giurisdizione nel rispetto del trattamento dei Dati personali di Adecco (i) su richiesta scritta di Adecco o (ii) con il previo consenso scritto di Adecco Formazione (salvo tale collaborazione sia prevista dalla Legislazione applicabile nell'UE, in tal caso il Fornitore sarà tenuto a informarne Adecco Formazione, più che a chiederne il consenso, quando sia ammessa tale notifica ai sensi della Legislazione applicabile).

1.7 Nel caso in cui i Servizi richiedano o comportino cessioni transfrontaliere dei Dati personali di Adecco Formazione, il Fornitore metterà in atto e aiuterà Adecco Formazione a mettere in atto tutte le tutele previste dalla Legislazione applicabile sulla tutela dei dati per tali cessioni. Per cessioni di Dati personali di Adecco Formazione da paesi dello Spazio Economico Europeo o dalla Svizzera a paesi terzi, il Fornitore (e, ove necessario, le sue consociate) stipulerà Clausole contrattuali standard con Adecco Formazione, o dovrà prevedere altre tutele ritenute opportune dalla Legislazione applicabile sulla tutela dei dati (ad es. norme aziendali vincolanti applicabili a tutta l'organizzazione del Fornitore). Su richiesta di Adecco Formazione, il Fornitore presenterà prove documentali di tali tutele. Nel caso in cui Adecco Formazione richiedano la presentazione di ulteriore documentazione da parte del Fornitore o di un

Subappaltatore in relazione alla fornitura o ricezione dei Servizi in determinate giurisdizioni (ad es. la compilazione di questionari sulla tutela dei dati), il Fornitore presenterà tempestivamente tale documentazione aggiuntiva e ogni altra informazione necessaria connessa a titolo gratuito.

- 1.8 Il Fornitore non deve, e non deve consentire a consociate o subappaltatori di cedere, conservare o comunque trattare alcun Dato personale di Adecco Formazione al di fuori dello Spazio Economico Europeo o della Svizzera, salvo previo consenso scritto di Adecco Formazione al trattamento dei dati in tali luoghi. È possibile trovare un elenco delle giurisdizioni per le quali Adecco ha acconsentito alla cessione, al di fuori dello Spazio Economico Europeo o della Svizzera, dei Dati personali di Adecco Formazione (e gli scopi per cui può aver luogo tale cessione) nell'Allegato A.
- 1.9 Qualsivoglia consociata o subappaltatore del Fornitore coinvolto nel trattamento dei Dati personali di Adecco Formazione deve essere approvato preventivamente da Adecco Formazione per iscritto, e il Fornitore assoggetterà ogni Subappaltatore coinvolto nel trattamento dei Dati personali di Adecco Formazione a condizioni non meno restrittive di quelle della presente Clausola. Per nessun motivo sarà permesso a un Subappaltatore di subappaltare ulteriormente qualsivoglia trattamento dei Dati personali di Adecco Formazione senza la previa autorizzazione scritta di Adecco.
- 1.10 Ove presenti, è possibile trovare un elenco dei Subappaltatori approvati preventivamente e coinvolti nel trattamento dei Dati personali di Adecco Formazione nell'Allegato A. Su richiesta di Adecco Formazione, in qualsiasi momento nel corso della durata del presente Contratto, il Fornitore presenterà un elenco aggiornato di tutti i Subappaltatori che trattano i Dati personali di Adecco Formazione, comprendente il nome, il servizio che prestano, una descrizione dei Dati personali di Adecco Formazione che trattano e un elenco dei luoghi in cui avviene tale trattamento, entro e non oltre tre (3) giorni lavorativi.
- 1.11 Nel caso in cui Adecco Formazione non acconsentisse alla designazione di un nuovo Subappaltatore da parte del Fornitore, Adecco avrà facoltà di risolvere il presente Contratto con effetto immediato.
- 1.12 Il Fornitore comunicherà immediatamente ad Adecco Formazione [in ogni caso entro quarantotto (48) ore] eventuali violazioni della sicurezza, effettive o sospette, che comportino la distruzione, perdita, alterazione, divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato, accidentale o illecito, effettivo o sospetto, ai Dati personali di Adecco ("**Violazione della sicurezza**"). La comunicazione dovrà essere inviata a: adecco.italyprivacy@adeccogroup.com. Nella comunicazione, il Fornitore dovrà indicare:
- una descrizione della natura della Violazione della sicurezza, comprendente il volume e la tipologia di Dati personali di Adecco Formazione interessati e le categorie e il numero approssimativo di persone interessate;
 - le conseguenze probabili della Violazione della sicurezza;
 - una descrizione delle misure adottate o proposte per far fronte alla Violazione della sicurezza, ivi comprese, se del caso, le misure atte a mitigarne i possibili effetti negativi.
- 1.13 Il Fornitore offrirà ad Adecco Formazione tutta l'assistenza ragionevolmente attesa in relazione a tale Violazione della sicurezza, fornendo ad Adecco aggiornamenti quotidiani a mezzo teleconferenza a decorrere dalla notifica di cui sopra; tali teleconferenze consentiranno di aggiornarsi sui precedenti punti da (a) a (c) e proseguiranno quotidianamente fino a quando Adecco Formazione, comunicandolo al Fornitore per iscritto, (i) ridurrà la frequenza delle telefonate (che continueranno con una frequenza inferiore proposta da Adecco Formazione al Fornitore), cosa che Adecco Formazione potrà fare tutte le volte che lo riterrà ragionevolmente necessario, o (ii) richiederà l'interruzione di tali telefonate. Qualora alcuni Dati personali di Adecco Formazione trapelassero a terzi a seguito di tale Violazione della sicurezza, Adecco Formazione potrà risolvere il presente Contratto con effetto immediato.
- 1.14 Il Fornitore terrà un registro (scritto, anche in formato elettronico) di tutte le categorie di attività di trattamento eseguite per conto di Adecco Formazione, contenente:
- il nome e i recapiti del Fornitore o dei suoi subappaltatori e della persona addetta alla tutela dei dati;
 - le categorie di trattamento dei dati personali eseguito per conto di Adecco Formazione;

ove applicabile, la cessione di dati personali a paesi terzi od organizzazioni internazionali, ivi compresa l'identificazione del paese terzo od organizzazione internazionale e, se del caso, la documentazione sulle tutele in questione;

ove possibile, una descrizione generica delle misure di sicurezza tecniche e organizzative.

- 1.15** Su richiesta di Adecco Formazione, il Fornitore presenterà un elenco aggiornato di tutti i luoghi in cui vengono trattati i Dati personali di Adecco Formazione entro e non oltre tre (3) giorni lavorativi. Qualsiasi spostamento in una giurisdizione diversa o l'aggiunta di un luogo in una nuova giurisdizione saranno sottoposti alla previa autorizzazione scritta di Adecco Formazione. Nel caso in cui Adecco Formazione non acconsentisse, Adecco Formazione avrà facoltà di risolvere il presente Contratto con effetto immediato, e il Fornitore dovrà rimborsare ad Adecco Formazione i corrispettivi non percepiti. Ogni spostamento in una giurisdizione approvata o l'aggiunta di un luogo in una giurisdizione approvata dovranno essere comunicati al più presto dal Fornitore e, in ogni caso, prima che l'aggiunta o lo spostamento abbiano luogo.
- 1.16** Il Fornitore manleverà e terrà Adecco Formazione indenne da ogni perdita, danno, costo, spesa e qualsiasi altra passività (ivi comprese le spese legali e altri onorari professionali) sostenuto da o addebitato ad Adecco Formazione e/o alle sue consociate in relazione a pretese di terzi nella misura in cui derivino dal mancato adempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui alla presente Clausola.
- 1.17** Le disposizioni della presente Clausola rimarranno valide anche a seguito della risoluzione o scadenza del presente Contratto e per un periodo di tempo indefinito.

BOIS023006 - AEZAJM - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000401 - 2010/12/2023 - W12-U

ALLEGATO A - Finalità del trattamento, giurisdizioni e subfornitori approvati

Ambito, natura e finalità del trattamento
FORMAZIONE

Tipologia di dati di Adecco Formazione trattati (inclusi i "dati sensibili")	Categorie di interessati
DATI ANAGRAFICI	CORSISTI

BOIS023006 - AEZAJMI - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000415 - 23/12/2022 - V12 - U

Ai fini della Clausola "Tutela dei dati", le seguenti giurisdizioni sono approvate da Adecco per il trattamento dei Dati personali di Adecco per i seguenti scopi:

Giurisdizione	Finalità
Tutti gli Stati Membri dell'UE	Il Fornitore può trattare Dati personali di Adecco Formazione per le finalità di fornire i Servizi come specificati nei contratti in essere. Il trattamento sarà effettuato nel rispetto dei contratti in essere, di questa Clausola 1 (Protezione dei dati personali) e da ogni altra istruzione fornita da Adecco Formazione .
Norvegia	
Islanda	
Lichtenstein	
Andorra	
Argentina	
Canada (commercial organisations)	
Isole Faroe	
Guernsey	
Israele	
Isola di Man	
Jersey	
Nuova Zelanda	
Svizzera	
Uruguay	
Stati Uniti d'America (limitatamente alle EU Standard Contractual Clauses)	

BOIS023006 - AEZAJMI - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000415 - 23/02/2023 - V12 - U

Ai fini della Clausola "Tutela dei dati", i seguenti Subappaltatori sono approvati da Adecco Formazione per il trattamento dei Dati personali di Adecco Formazione per i seguenti scopi:

Nome del Subfornitore	Finalità	Luogo del trattamento
ISS BELLUZZI FIORAVANTI	FORMAZIONE	BOLOGNA

BOIS023006 - AEZAM - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000101 - 29/01/2023 - V12 - U

ALLEGATO B – MISURE RELATIVE ALLA SICUREZZA INFORMATICA**1 In generale e sempre applicabile**

1.1 Il Fornitore dovrà ottemperare, e garantire che il personale del Fornitore e quello dei Subappaltatori si conformi, a tutte le clausole di sicurezza contenute nel presente documento in ogni momento durante l'esecuzione dei Servizi.

1.2 Il Fornitore dovrà tempestivamente fornire ad Adecco tutta la documentazione, le informazioni, le certificazioni o le dichiarazioni richieste da Adecco, che risultino in suo possesso o siano sotto il suo controllo, allo scopo di dimostrare la conformità del Fornitore alle clausole di sicurezza contenute nel presente documento.

1.3 Il Fornitore dovrà ottemperare, e garantire che il personale del Fornitore e quello dei suoi Subappaltatori si conformi, alle politiche e agli standard Adecco e a ogni altro documento allegato alle presenti clausole di sicurezza (denominate "Politiche Adecco"), come di volta in volta potenzialmente modificate e fornite per iscritto al Fornitore non più di due volte l'anno.

1.4 Il Fornitore e ogni Subappaltatore o terza parte coinvolti nella fornitura dei Servizi sono interamente responsabili relativamente alla fornitura di misure di sicurezza appropriate, atte a garantire la protezione della propria rete interna privata e delle proprie informazioni, siano esse connesse o meno alla rete Adecco.

1.5 Il Fornitore accetta che tutti i dati e le informazioni relativi ai Servizi debbano essere trasferibili ad Adecco in sicurezza su richiesta della medesima.

1.6 Il Fornitore accetta che tutti i dati e le informazioni relativi ai Servizi debbano essere restituiti ad Adecco entro 21 giorni dalla data di scadenza del Contratto in due copie separate e sicure. Dopo aver confermato il corretto trasferimento dati, tutti i dati Adecco devono essere rimossi in modo sicuro dall'infrastruttura di tutti i Fornitori.

1.7 Il Fornitore accetta, alla risoluzione del Contratto e con il permesso di Adecco, di cancellare, distruggere e rendere irrecuperabili tutti i dati di Adecco e di certificare per iscritto l'esecuzione di tali azioni.

2 Se i Servizi riguardano lo sviluppo di software**Programmazione sicura e sviluppo software**

2.1 Il Fornitore accetta che il software programmato dal Fornitore o dai suoi Subappaltatori per conto di Adecco ottemperi a quanto disposto nelle linee guida e nelle pratiche sicure di sviluppo software secondo le direttive de:

- (a) Il Progetto OWASP Top Ten di The Open Web Application Security Project (<http://www.owasp.org>), oppure
- (b) I principali 25 errori di programmazione CWE (<http://cwe.mitre.org/top25/>), oppure
- (c) I principali 25 errori di software SANS (<http://www.sans.org/top25-software-errors/>).

Il Fornitore deve fornire ad Adecco un elenco scritto delle specifiche vulnerabilità coperte e in atto presso il fornitore di vulnerabilità prescelto al momento della stipula dell'accordo o della sottoscrizione del rapporto di lavoro.

2.2 Il Fornitore accetta che il software consegnato dal Fornitore ad Adecco includa un test di sicurezza e che i risultati di tali test, l'ambito e le eventuali azioni attenuanti introdotte siano resi disponibili ad Adecco su richiesta. Il processo di verifica della sicurezza del Fornitore e i relativi risultati verranno comunicati ad Adecco su richiesta (ad esempio: test di autenticazione, autorizzazione e funzioni contabili, revisioni del codice sorgente e ogni altra attività progettata per convalidare l'architettura di sicurezza).

Accordo di garanzia

2.3 Il Fornitore accetta che, al fine di proteggere l'investimento di Adecco, un contratto di garanzia venga sottoscritto da e tra Adecco e il Fornitore, ovvero tra Adecco e un terzo depositario.

2.4 Il presente accordo garantisce la manutenzione del software o l'accesso al codice sorgente, come del caso.

2.5 Il Fornitore dovrà proporre, discutere e concordare con Adecco un accordo di garanzia che riguardi:

- Il deposito del codice sorgente da parte di un terzo depositario, e
- Gli eventi che potrebbero provocare il rilascio del codice sorgente da parte del Fornitore o del terzo depositario, come del caso.

Accesso al codice sorgente di Adecco

2.6 Il Fornitore accetta che l'accesso al codice sorgente del programma e agli elementi associati (ad esempio disegni, specifiche, piani di verifica e piani di convalida) di proprietà di Adecco siano rigorosamente controllati dal Fornitore.

2.7 Il Fornitore accetta che le librerie delle sorgenti software non debbano essere conservate in ambienti di produzione, se non preventivamente autorizzate in tal senso per iscritto da Adecco.

3 Se i Servizi richiedono l'accesso fisico alle strutture Adecco**Accesso fisico alle strutture Adecco**

3.1 Il Fornitore accetta che solo il Personale del Fornitore (o di azienda subappaltata) coinvolto nella fornitura dei Servizi, e autorizzato per iscritto da Adecco, possa ottenere l'accesso fisico (contro presentazione di un documento d'identità valido) agli uffici Adecco o alle infrastrutture di terzi utilizzate da Adecco.

3.2 Il Fornitore accetta che, in relazione ai Servizi, solo il Personale del Fornitore (o di azienda subappaltata), possa essere autorizzato da Adecco per iscritto a ottenere l'accesso fisico (contro presentazione di un documento d'identità valido) alle sale computer o ai data center di Adecco per un tempo limitato.

3.3 Il Fornitore accetta che nessun dispositivo del Fornitore possa essere collegato all'infrastruttura Adecco, a meno che ciò non sia stato autorizzato e concordato preventivamente per iscritto. Il Fornitore deve garantire che tale dispositivo sia protetto da un programma antivirus operativo e attivo, privo di malware e aggiornato con tutte le patch disponibili fornite dal Fornitore.

Dispositivi collegati alle reti Adecco

3.4 Il Fornitore accetta che, se mai avesse la necessità di collegare un proprio dispositivo direttamente a qualsiasi parte della rete Adecco, tale connessione debba essere autorizzata preventivamente per iscritto da Adecco.

3.5 Il Fornitore deve assicurarsi che il dispositivo sia dotato di un programma antivirus attivo e aggiornato, che sia stata eseguita una scansione recente e che siano installate tutte le patch al sistema operativo e alle applicazioni atte a garantirne la protezione prima della connessione alla rete Adecco.

4 Se i Servizi richiedono il prestito di dotazioni Adecco al Fornitore**Sicurezza delle dotazioni Adecco**

4.1 Il Fornitore accetta che, qualora le dotazioni Adecco situate presso la sede del Fornitore debbano lasciare tali locali per qualsiasi motivo (ad esempio, per la riparazione), esse devono seguire un processo documentato e definito da rendersi disponibile ad Adecco su richiesta. Tutte le informazioni memorizzate nelle dotazioni Adecco devono essere preventivamente rimosse in modo sicuro. Se tale rimozione non è praticabile o possibile, il Fornitore deve provvedere a proteggere le dotazioni Adecco e i suoi dati contro l'uso, la modifica, la divulgazione o la distruzione non autorizzati.

4.2 Il Fornitore accetta che, qualora le dotazioni Adecco debbano essere dismesse o eliminate, le informazioni in esse contenute siano cancellate in modo sicuro e le dotazioni siano restituite prima possibile in modo sicuro ad Adecco.

4.3 Il Fornitore accetta che tutte le dotazioni possedute e / o concesse in prestito da Adecco presso le strutture del Fornitore debbano essere utilizzate strettamente ed esclusivamente per gli scopi definiti nel Contratto. In caso di uso improprio o non autorizzato, di accesso o manomissione dell'hardware o del software forniti da Adecco, Adecco, a propria esclusiva discrezione, potrà richiedere la restituzione di tali dotazioni, che dovranno conseguentemente essere riconsegnate in sicurezza ad Adecco entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento delle istruzioni a procedere in tal senso da parte di Adecco.

4.4 Il Fornitore accetta che le dotazioni debbano essere consegnate in sicurezza ad Adecco nell'eventualità in cui il Contratto venisse rescisso per qualsiasi motivo o scadesse, entro 5 giorni lavorativi

BOIS023006 - AEZAJMI - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000415 - 29/01/2023 - V12 - U